

(N. 2100)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2415)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 DICEMBRE 1951

Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230,  
21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, è prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952 per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia.

Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale contro il piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultanti dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiari determinate dalle inondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.

Tale ricorso è soggetto anche alle norme contenute nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili.

#### Art. 2.

Gli Enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'articolo 1 della presente legge, e fino al 30 settembre 1952 nei seguenti casi:

1) quando, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati;

2) quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nell'articolo 1 della presente legge, derivi la necessità di estendere l'espropriazione anche a terreni e a ditte non compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini;

3) quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini risultino errori materiali, od omissioni che rendano necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore, o includere nei piani stessi altri terreni.

#### Art. 3.

Le permutate menzionate nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere effettuate anche con terreni compresi in Comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente permutante provvede all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purchè i terreni oggetto della permuta, siti fuori dei comprensori, appartengano al proprietario espropriando sin dal 1° dicembre 1951.

In conseguenza l'Ente può destinare fondi del proprio bilancio alla trasformazione dei terreni risultanti da tali permutate.

#### Art. 4.

L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui è stato pubblicato il decreto di espropriazione, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.